

Codice A2106B

D.D. 17 gennaio 2023, n. 3

**D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 40/1998 - Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto "Riqualificazione dell'Area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO) - Cat. B1.24.**



**ATTO DD 3/A2106B/2023**

**DEL 17/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**A2106B - Sport e tempo libero**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 40/1998 - Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto “Riqualificazione dell'Area sciabile di San Sicario”, localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO) – Cat. B1.24.

Premesso che:

in data 20 settembre 2022 l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha presentato al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di verifica dell’assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, del progetto denominato: “*Riqualificazione dell'Area sciabile di San Sicario*”, localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R n. 21-27037 del 12 aprile 1999, sulla base delle previsioni di cui all’art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’intervento, ha individuato nella Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e sport (Settore Sport e tempo libero), la struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni Ambiente, energia e territorio, Agricoltura e cibo e Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica, in relazione alle rispettive componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l’approccio integrato all’istruttoria;

a seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art. 19 del D.Lgs. 152/2006, il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, in accordo con i competenti uffici del Settore Sport e tempo libero, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni;

in data 21 settembre 2022 il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni;

il progetto consiste nella *“Riqualificazione dell'Area sciabile di Sansicario con la realizzazione di alcune opere volte al miglioramento funzionale dell'attuale stazione sciistica sotto almeno 3 aspetti:*

- *Aggiornamento dei tracciati delle piste tenendo conto del nuovo sviluppo residenziale-alberghiero costituito dal CLUBMED in area Sansicario Alto;*
- *Gestione del rischio degli utenti e decongestionamento delle piste separando i tracciati di allenamento agonistici da quelli turistici;*
- *Adeguamento alle condizioni climatiche generali con estensione della copertura della rete di innevamento programmato su ulteriori tracciati (nuovi ed esistenti);*
- *Integrazione dei nuovi tracciati e opere connesse (innevamento) finalizzati ad una migliore sostenibilità di gestione, nonché all'integrazione ambientale e paesaggistica e con particolare attenzione al coordinamento delle stesse opere con le realtà confinanti”;*

il progetto rientra nella categoria progettuale n. B1.24 e non ricade, neppure parzialmente, in area naturale protetta, o sito Rete Natura 2000;

con nota prot. n. 112925/A1605B del 21.09.2022, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha comunicato l'avvio del procedimento agli Enti territorialmente competenti e l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale.

Considerato che:

con nota prot. n. 17507/A2106 del 17-10-2022, il Responsabile di procedimento ha convocato per il giorno 25 ottobre 2022 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico di ARPA Piemonte;

con nota prot. n. 17536/A2106 del 17-10-2022, il Responsabile di procedimento ha convocato per il giorno 27 ottobre 2022 la prima seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale è emersa la necessità di chiarimenti e integrazioni, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente ad alcuni aspetti progettuali e ambientali al fine di verificare compiutamente se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi; nella stessa seduta, il cui verbale è stato successivamente sottoscritto e comunicato con nota prot. 18289/A2106 del 28-10-2022, il proponente ha contestualmente richiesto una sospensione di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste nel corso della riunione;

in data 12 dicembre 2022 il proponente ha presentato la documentazione integrativa, acquisita agli atti di questo Settore con nota prot. n. 21307/A2106B ;

con nota prot. n. 22009/A2106B del 19/12/2022, il Responsabile del procedimento ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. n. 241/1990, richiedendo alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti l'espressione dei pareri di competenza entro il termine del 10 gennaio 2023;

nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o assensi comunque

denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti interessati, come di seguito elencati:

- Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione, con nota prot. n. 22864/A2106B del 30-12-2022;
- Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, con nota prot. n. 330/A2106B del 10-01-2023;
- Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio Settore Tecnico Piemonte Nord, con nota prot. n. 21921/A2106B del 19-12-2022.
- Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico prot. n. 22193/A2106B del 20-12-2022,
- Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino, con note prot. n. 18199 del 27-10-2022 e prot. n. 296/A2106B del 10-01-2023;
- Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, con nota prot. n. 18111/A2106B del 26-10-2022;
- Città Metropolitana di Torino; del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA; della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. E Servizi- Uff. Espropriazione e Usi Civici; della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili; del Dipartimento Sviluppo Economico – Tutela della Fauna e della Flora; con note prot. n. 17760 del 19-10-2022;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino, con note prot. n. 19639 del 16.11.2022 e prot. n. 245/A2106B del 09-01-2023;
- Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo ASL TO3, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con nota prot. n. 16877/A2106B del 04-10-2022.

Rilevato che:

le criticità ambientali riguardo all'intervento in progetto evidenziate nel corso dell'istruttoria, risultano contenute e possono comunque essere risolvibili mediante l'osservanza di specifiche condizioni ambientali, da attuarsi nelle successive fasi progettuali;

le stesse condizioni ambientali, specificate nell'Allegato A alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva e, pertanto, sarà cura del Responsabile del Procedimento procedere in tali fasi alla verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, le Amministrazioni e i Soggetti competenti per territorio, che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva pertinenza, sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali vincolanti, riportate nel citato Allegato A;

il proponente, così come riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 27 ottobre 2022, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'Autorità competente le eventuali e necessarie condizioni ambientali.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla valutazione di impatto ambientale cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richieste e dettagliatamente illustrate

nell'Allegato A alla presente determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti.

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. n. 152/2006;
- D.Lgs. n. 42/2004;
- L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- L.R. 45/1989;
- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;

#### *determina*

1) di non assoggettare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto di “*Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario*”, localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO), presentato dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente riportate nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da recepire nelle successive fasi di progettazione;

2) di dare atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;

3) di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici finalizzati a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

4) di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo del relativo procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA, è adottato nel rispetto dei termini massimi previsti all'art. 19 del D.Lgs 152/2006 (termine massimo di conclusione 19 gennaio 2023);

5) di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, nonché il deposito presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)  
Firmato digitalmente da Germano Gola

Allegato

## **Allegato A**

*Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto: "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.*

---

### **Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di non assoggettabilità a VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini indicati alla sezione 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti competenti per territorio che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva pertinenza, sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA – Piemonte il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso con congruo anticipo, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di Settore da parte delle corrispettive Amministrazioni competenti per materia.

#### **2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

- Fase di Progettazione: definitiva ed esecutiva;

- Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam.

## Allegato A

*Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto: "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.*

---

### 2.1 Aspetti climatici

- è necessario definire protocolli di monitoraggio finalizzati a individuare gli impatti collegati alla realizzazione e all'esercizio dell'opera sul cambiamento climatico:

- consumi energetici dei mezzi di cantiere per la realizzazione dell'opera in progetto;
- trasporto materiali e addetti per la fase di cantiere;
- consumi energetici per innevamento, battitura piste, funzionamento impianti risalita;
- frequentazione del sito (numero di utenti, infrastrutture connesse, ecc.).

i dati dovranno essere utilizzati per stimare le emissioni connesse all'area sciabile di San Sicario, ed individuare degli obiettivi per il contenimento e/o la compensazione delle emissioni, il cui raggiungimento dovrà essere monitorato;

si chiede di monitorare:

- i consumi idrici;
- i consumi energetici;

in relazione alla vulnerabilità delle opere al cambiamento climatico, dei trend relativi all'andamento delle temperature osservati dalla stazione di San Sicario – Soleil Boeuf, fermo restando il mantenimento delle attuali condizioni di prelievo della concessione esistente, dell'attuale dislocazione dei bacini di accumulo e dei relativi impianti tecnologici;

le misurazioni dovranno avere frequenze adeguate (ad esempio giornaliere) tali da poter essere messe in relazione con i dati meteorologici (temperature, precipitazioni, vento) e storici, riguardanti i dati. Inoltre, sfruttando i dati storici disponibili sui consumi idrici ed energetici si potrà costruire una correlazione tra consumi e dati climatici. Anche in questo caso i dati raccolti dovranno essere utilizzati per la definizione di misure e strategie di adattamento al cambiamento climatico.

Si richiede, pertanto, che il progetto definitivo preveda:

- i protocolli di monitoraggio dei parametri richiesti o individuati come indicatori;
  - la raccolta dei dati già disponibili relativi ai parametri monitorati;
  - la stima delle attuali emissioni di gas climalteranti e gli obiettivi di riduzione e/o compensazione;
  - le possibili azioni di adattamento al cambiamento climatico rispetto agli scenari previsti;
  - la calendarizzazione di un riesame periodico delle azioni e degli obiettivi;
- considerato che in media le condizioni ottimali per la produzione della neve si trovano per temperature di bulbo umido al di sotto dei  $-6^{\circ}\text{C}$ , tra  $-6^{\circ}\text{C}$  e  $-4^{\circ}\text{C}$  le condizioni ambientali risultano ancora buone pur con una minore resa, per temperature comprese tra  $-4^{\circ}\text{C}$  e  $-2^{\circ}\text{C}$  risulta molto costoso produrre la neve, mentre per temperature al di sopra di  $-2^{\circ}\text{C}$  non è possibile la produzione di neve, è necessario aggiornare i criteri di scelta per la prioritizzazione dell'innevamento artificiale tenendo conto anche di questo parametro, andando a concentrare le attività nelle zone dove effettivamente le condizioni risultano idonee alla produzione e al mantenimento di neve artificiale al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica e minimizzare l'apporto energetico in un'ottica di maggiore sostenibilità ambientale.

## Allegato A

*Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto: "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.*

---

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale) e ARPA.*

### 2.2 Mitigazioni ambientali

- il progetto definitivo dovrà essere corredato di un piano di manutenzione di tutti gli interventi di recupero ambientale delle aree interferite dai lavori; esso dovrà avere durata non inferiore a 5 anni e dovrà contenere anche specifiche previsioni e clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale sia come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.

*Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale) e ARPA.*

## 3. Condizioni e misure supplementari

### 3.1 Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi L.R. 45/89

Per quanto concerne la compensazione della superficie boscata trasformata prevista dall'art. 19 della L.R. n° 4/2009, si precisa che l'opera non rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 7 , lettera d, dello stesso articolo, e che pertanto la compensazione della superficie boscata interferita è dovuta. Il calcolo proposto risulta coerente con quanto previsto dalla D.G.R. n° 4-30218 del 62 marzo 2021 a condizione che sia stata riconosciuta la variante all'area sciabile secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.r. n° 2/2009.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e nivologici, ai fini dell'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi, si richiede che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- nell'area interessata dai movimenti terra dovranno essere realizzate almeno 5 analisi qualitative del terreno, da eseguirsi secondo le procedure descritte nelle citate "Linee Guida" previste per gli *Interventi inerenti gli strumenti regolatori per la pianificazione del territorio (P.R.G. , Regolamento Edilizio)*. Come indicato nella Relazione geologica, i punti di campionamento preliminari dovranno comprendere le aree ove andranno a realizzarsi i raccordi e andranno eventualmente concordati con le strutture di Arpa Piemonte preposte;
- le indagini dovranno richiamare ed essere finalizzate anche agli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017;
- per quanto riguarda la realizzazione della pista di allenamento agonistico il progetto definitivo dovrà definire in dettaglio la sezione delle canalette drenanti trasversali esistenti, che dovranno eventualmente essere riprofilate qualora, come spesso accade, caratterizzate da sezione non idonea, nonché gli eventuali tratti erbati con sezione idonea, che potranno essere mantenuti;
- le verifiche di stabilità eseguite sulle sezioni più critiche del tratto di nuova pista in progetto, andranno rivalutate, a scopo cautelativo, anche in condizioni sature (seppur la falda non sia stata rilevata al momento dei sopralluoghi). Ciò al fine di tener conto dei potenziali effetti

## Allegato A

*Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto: "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.*

---

indotti in occasione di eventi meteo-pluviometrici intensi ed eventualmente predisporre adeguate opere di sostegno delle scarpate, qualora non verificate;

- andranno individuate le scarpate di nuova formazione e i tratti in cui si prevede lo spietramento e che dovranno essere inerbiti secondo quanto definito negli appositi elaborati progettuali relativi alle opere di recupero ambientale;
- per quanto riguarda gli attraversamenti dei rii "Rougies" e "Chanard" si raccomanda la messa in opera di una struttura sormontabile (senza riduzione della sezione naturale del rio) ricoperto con massi da scogliera e dotata a monte di una struttura con funzione selettiva per intercettare eventuale materiale flottante;
- per l'attraversamento del rio "Envers", vista la necessità di autorizzazione ai sensi del RD 523/1904 da parte del competente Settore Tecnico regionale, si consiglia un confronto preventivo sulle scelte progettuali con gli stessi uffici, ai quali comunque viene demandata l'espressione del parere autorizzativo.

### 3.2 Acque

Nell'area interessata dalla riqualificazione dell'area sciabile non sono state rilevate derivazioni di acque pubbliche sotterranee (pozzi e sorgenti) o superficiali (prese da corsi d'acqua) né interferenti a soggetti terzi né riconducibili con la prevista estensione della rete di innevamento artificiale.

A tale proposito si osserva che, qualora la prevista estensione della copertura della rete di innevamento artificiale asservente le nuove piste, preveda un aumento delle portate e dei volumi annui d'acqua già derivati, il concessionario dovrà presentare opportuna domanda di variante sostanziale all'autorizzazione / concessione alla derivazione di acque pubbliche esistente.

Permane la necessità di attestare la modalità con la quale è in corso il prelievo idrico per l'innervamento delle piste esistenti, al momento non individuata.

### 3.3 Aspetti paesaggistici

Si evidenzia che l'area oggetto dell'intervento ricade in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. In particolare:

- art. 136 c. 1 lett. d) - Dichiarazione d'interesse pubblico di cui al D.M. 24 gennaio 1953: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Cesana Torinese", per il quale vigono le prescrizioni specifiche riportate nella scheda A(101) del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte",* Prima parte del Piano paesaggistico regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- parte dell'art. 142 lett. c) – Fascia di rispetto del Rio "Envers" e del Rio "Cesana" o "Cros de Preis", per le quali vigono le disposizioni normative dell'art. 14 delle NdA del citato Ppr;
- per l'intero territorio art. 142 lett d) - Le montagne per la parte eccedente 1600 m slm per la catena alpina, per le quali vigono le disposizioni normative dell'art. 13 delle NdA del citato Ppr;

## Allegato A

*Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto: "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.*

---

- parte dell'art. 142 lett g) – Territori coperti da Foreste e Boschi, per le quali vigono le disposizioni normative dell'art. 16 delle NdA del citato Ppr.

Considerate le peculiarità dei luoghi interessati dalle opere in progetto e la presenza dei vincoli paesaggistici sopraccitati, si evidenzia che, per gli aspetti di competenza paesaggistica, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, nelle successive fasi procedurali, risulta essere in capo al Comune di Cesana Torinese (To), in quanto soggetto idoneo all'esercizio della delega ai sensi della L.r. n. 32/2008 e s.m.i.

Si segnala che il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i, (di competenza comunale), dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.

### 3.4 Aspetti urbanistici

Considerato che:

- la collocazione delle piste nella zona "BR11/02" (art. 29) costituisce una situazione urbanistica già presente e contemplata dalla normativa vigente (comma recante: Il Piano individua con apposita simbologia le "Aree sciabili e di sviluppo montano" in cui anche in assenza di formazione del P.P e in deroga alle prescrizioni ed alle modalità di intervento specifiche di zona, sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 51);
- la collocazione delle piste nella zona "SP.I" (art. 48), anche in questo caso, costituisce una situazione urbanistica già presente e contemplata dalla normativa vigente (comma 8 recante: "Inoltre in tutte le aree SP.I inserite all'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano sono ammessi, previo consenso del Comune, gli interventi di cui al successivo art. 51");
- analoghe considerazioni sono valide riguardo la collocazione delle piste nella zona agricola "EE" (art. 45), come si può desumere dal capitolo normativo recante: "C.3 aree agricole interne alle aree sciabili e di sviluppo montano - Il Piano ricomprende alcune aree EE all'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano. Per tali aree, in aggiunta agli interventi ed alle destinazioni proprie di zona, il Piano prevede le attività e gli interventi, disciplinati ai sensi del successivo art. 51. In tali aree anche le trasformazioni e gli interventi connessi con l'attività agricola sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 51";
- non è prevista alcuna modifica all'art. 51 Aree sciabili e di sviluppo montano che costituisce la fonte normativa delle aree sciabili e rispetto alla quale non si ravvisano contrasti.

si segnala che:

## Allegato A

*Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto: "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.*

---

1. gli interventi previsti sono in contrasto dal punto di vista localizzativo con la cartografia del PRGC vigente (tavv P2.3/9, P2.3/7 e P2.2/4) determinando l'esigenza di una specifica variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5;
2. dal punto di vista degli aspetti urbanistici normalmente intesi le modifiche sono del tutto irrilevanti sia per la consistenza dell'impatto che per la sua estensione spaziale; tale conclusione non comprende le valutazioni di tipo ambientale e paesaggistico.

Infine si evidenzia che Gli interventi previsti (piste da sci e sistema di innevamento programmato) comporteranno la necessità di una variazione dell'area sciabile (approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 27-1512 del 12.06.2020), da attuarsi mediante le procedure attualmente vigenti (in particolare art. L.R. 2/2009).

### 3.5 Aspetti archeologici

Constatato che:

- gli interventi a progetto non interessano aree soggette a vincolo archeologico né zone sulle quali siano in corso accertamenti e procedimenti di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sebbene il territorio comunale sia noto per rinvenimenti sparsi che attestano una frequentazione dell'area fin da età pre-protostorica, e che in frazione Pariol siano state individuate strutture abitative e sepolture databili all'età tardoantica-altomedievale che confermano una occupazione più o meno sporadica dei versanti già in età tardo-romana;
- gli interventi a progetto prevedono ampi scavi per la realizzazione del nuovo sistema di innevamento e per la creazione di nuove piste e che gli stessi sono soggetti a Verifica Preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. 50/2016,

al fine sia di accertare in modo definitivo la sussistenza o meno dell'interesse archeologico nell'area inferita dalle opere di scavo e orientare la progettazione definitiva, sia di tutelare beni culturali di interesse archeologico ed evitare il più possibile l'imprevisto di rallentamenti o interruzioni dei lavori a seguito di rinvenimenti in corso d'opera, si richiede che la documentazione progettuale pubblica sull'Albo Pretorio online di codesto Ente sia tempestivamente integrata da relazione archeologica, redatta da archeologi in possesso dei titoli di legge ai fini dell'espletamento della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del succitato Decreto.

### 3.6 Rifiuti, terre e rocce da scavo e Amianto

- per quanto riguarda la gestione delle terre rocce da scavo, si ricorda che occorrerà far riferimento ai contenuti del DPR 120/2017;
- in merito all'eventuale presenza di amianto, prima dell'inizio lavori è necessario affinare e dettagliare i rilievi geologici così come già indicato nella relazione geologica; nel caso gli approfondimenti diano esito negativo, si ritiene comunque necessario che, durante la fase di cantiere, sia garantita la presenza di un geologo abilitato (art. 148 del T.U.) il quale, in caso di affioramento roccioso o terreno con presenza di amianto naturale, sospenda immediatamente le operazioni al fine di attivare tutte le procedure individuate nelle "Linee di indirizzo Regionali per la gestione del rischio di dispersione delle fibre di amianto".

## Allegato A

Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto: "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

---

- Qualora il geologo incaricato non riscontri la presenza di amianto, dovrà redigere una relazione che indichi il tipo di materiale riscontrato, integrata da idonea documentazione fotografica dell'area oggetto di scavo o di movimentazione della terra. Tale relazione dovrà essere depositata all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale dovrà provvedere ad inserirla nella pratica autorizzativa. In caso invece di esito positivo, il proponente dovrà dar corso alle misure previste nelle Linee di indirizzo citate;
- qualora emergano problematiche relative al rischio amianto, la ditta che effettuerà i lavori di scavo/movimentazione terre dovrà presentare apposito piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/2008 almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori; essa dovrà inoltre essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 10B.

### 3.7 Usi civici

Richiamato quanto contenuto nelle pagine 20 e 21 dell'elaborato di Progetto "RELAZIONE D.LGS 152/06 E L.R. 40/98" relativamente al Vincolo Usi Civici, si evidenzia la necessità che il proponente presenti la richiesta di espressione del parere di legge alla Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi – Ufficio Espropriazione e Usi civici, rammentando che l'ottenimento del competente titolo autorizzatorio relativo agli Usi civici è propedeutico a qualsivoglia procedimento avviato, pena la nullità dello stesso.

## 4. Buone pratiche di cantiere

Vengono riportate nel seguito le indicazioni generiche da seguire nel corso della conduzione dei cantieri.

Si ritiene necessario individuare sulla planimetria dell'area di cantiere:

- l'ubicazione di eventuali impianti fissi;
- l'area di sosta dei mezzi utilizzati;
- l'area di stoccaggio degli idrocarburi, dei rifiuti e dei materiali di scavo e costruzione;
- la viabilità utilizzata dai mezzi d'opera.

L'ubicazione degli impianti dovrà tener conto dei ricettori sensibili, con soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere, con particolare riguardo alle emissioni di polveri ed all'inquinamento acustico.

L'ubicazione delle aree di cantiere dovrà essere scelta in modo da garantire la sicurezza idraulica delle stesse.

In relazione alle specifiche **componenti ambientali**, si osserva quanto segue.

### 4.1 Atmosfera

## Allegato A

*Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto: "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.*

---

L'impresa dovrà utilizzare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri sospese, come ad esempio:

- una bagnatura e copertura con teloni dei materiali polverosi trasportati con autocarri;
- una bagnatura delle piste sterrate utilizzate dai mezzi d'opera;
- una costante bagnatura di materiali polverosi eventualmente stoccati nelle aree di cantiere.

### 4.2 Acque superficiali e suolo

Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate, a carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'Impresa, tutte le precauzioni e messi in atto tutti gli interventi necessari ad assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee e del suolo dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

In particolare, le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al Decreto Legislativo 152/06 e successive integrazioni e modifiche. In ogni caso, qualsiasi scarico dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia.

Al fine di evitare inquinamenti delle acque (sia superficiali sia sotterranee) e del suolo occorrerà:

- prevedere la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque, che saranno classificati come rifiuti speciali e conferiti per lo smaltimento finale e/o recupero presso soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti.
- Occorrerà, inoltre, garantire:
  - l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri e l'adozione di un protocollo di gestione dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali;
  - il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
  - l'adozione di idonei sistemi di deviazione delle acque al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;
  - l'adozione di sistemi di sedimentazione per evitare rilasci di materiali sospesi nelle acque superficiali.
- Sarà necessario prevedere l'adozione di:
  - specifiche prassi di gestione del soprassuolo vegetale e dei primi strati di terreno, che andranno asportati, stoccati, gestiti secondo idonee tecniche di ingegneria agraria;
  - mitigazioni per recuperare le aree occupate temporaneamente e definitivamente, e/o opere di compensazione per gli impatti residui non mitigabili.

Si rammenta che gli eventuali depositi di materiali nelle fasce fluviali dovranno essere compatibili con la sicurezza idraulica dell'area.

## Allegato A

*Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto: "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Proponente UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.*

---

### 4.3 Servizi ecosistemici

Al fine di mantenere i servizi ecosistemici del suolo interessato dalle opere in progetto, si richiede di eseguire le seguenti misure di tutela:

- nel caso siano necessari rimodellamenti, occorre prevedere l'asportazione sull'intera superficie interessata dai lavori, dello strato superficiale di terreno vegetale (se presente con uno spessore maggiore di 5-10 cm), accantonamento in cantiere in cumuli, protezione con inerbimento temporaneo o con geotessili non tessuti e redistribuzione sul pendio al termine dei lavori, allo scopo di favorire il rinverdimento delle aree o di altre aree degradate, nel caso siano interventi permanenti;
- conservazione inalterata della circolazione superficiale delle acque, rispettando i rii e impluvi e predisponendo specifiche opere per gli eventuali attraversamenti;
- rinverdimento dell'intera superficie interessata dai rimodellamenti mediante l'impiego, se disponibile, di fiorume locale e, in alternativa, la distribuzione di miscugli erbacei plurispecifici, formulati sulla base delle condizioni stagionali;
- riposizionamento in prossimità delle zone di prelievo delle piante erbose asportate dalle zone maggiormente critiche dal punto di vista ecologico.

### 4.4 Clima fisico

È necessario effettuare, una volta stabiliti i percorsi dei mezzi d'opera ed il posizionamento delle aree di cantiere, una valutazione preventiva dell'impatto acustico sui potenziali recettori sensibili presenti e di confrontare i valori ottenuti con i limiti previsti dalle vigenti normative.

In caso di superamenti di tali limiti, si ricorda la possibilità di ottenere un'autorizzazione Comunale in deroga per le attività di cantiere, ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95.

Per limitare l'impatto acustico, si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti quali, ad esempio:

- localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- orientare gli impianti che hanno emissione direzionale in modo da ottenere il livello minimo di pressione sonora;
- programmare le operazioni più rumorose nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione (es. 8.00-12.00 14.00-18.00) interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es. 12.00-14.00);
- se necessario, prevedere l'uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.